

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, risultata dalla trasformazione del preesistente consorzio INTERFIDI classificato tra i "confidi" avente la denominazione di: "INTERFIDI – Società consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c. a r.l.", in forma abbreviata "INTERFIDI s.c.a r.l.".

Art. 2 – SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Taranto.

Art. 3 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, che dovranno essere approvati dall'Assemblea straordinaria.

Art.4 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La società è basata sui principi di mutualità e solidarietà e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili o avanzi di gestione e di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, neppure in caso di scioglimento.

La società è costituita per operare come Confidi, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/03, convertito in legge n. 326 del 24/11/03, con lo scopo di assistere le piccole e medie imprese di qualsiasi settore, ivi inclusi i professionisti, associazioni tra professionisti e società tra professionisti - che soddisfano i requisiti dimensionali indicati dalla disciplina comunitaria e di seguito denominati brevemente "PMI" ed aventi sede legale e/o operativa nella Unione Europea nei limiti consentiti dall'ordinamento, nel reperimento di risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo e la competitività, attraverso l'accesso al credito erogato da banche e da altri intermediari finanziari.

La società provvederà al perseguimento dell'oggetto sociale attraverso l'attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, nell'interesse delle PMI socie della società, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La società potrà, dunque, svolgere le seguenti attività:

1) rilascio di garanzie collettive dei fidi a favore delle PMI associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge;

2) svolgimento di attività connesse o strumentali a quella di cui al precedente punto 1, tra le prime, aventi carattere ausiliario, lo studio, la ricerca, l'analisi in materia economica e finanziaria, l'assistenza alle imprese nella formulazione di richieste di finanziamento e linee di credito, nonché, tra le seconde, accessorie allo sviluppo dell'attività esercitata, la prestazione di servizi di informazione commerciale ed ogni altra attività consentita dalle leggi che disciplinano i Confidi.

Le modalità per il conseguimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere ricerche statistiche e di mercato nonché tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi ed enti costituiti o costituendi, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

Subordinatamente al verificarsi dei presupposti di legge, e quindi all'iscrizione della Società nell'elenco speciale di cui all'art. 107 attualmente vigente del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e nell'Albo degli intermediari finanziari autorizzati di cui all'art. 106 dello stesso D. Lgs., così come sostituito dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 141/2010 – la società potrà, inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art.13 del D.L. 269/2003 e dal Testo Unico Bancario (art. 106 e seguenti), svolgere le attività tempo per tempo normativamente consentite, previo ottenimento delle autorizzazioni e/o iscrizioni eventualmente richieste, ed in particolare potrà svolgere, prevalentemente nei confronti dei soci, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione di rimborsi di imposte alle imprese socie;

b) gestione ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D. Lgs. n. 385/1993, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D. Lgs. n. 385/1993 di contratti con le banche assegnatarie

di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.

La società potrà infine in tal caso ed in via residuale concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

Art.5 – ENTI SOSTENITORI

Sono considerati sostenitori gli enti pubblici e privati che attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni sostengono l'attività della società.

L'ingresso di tali enti deve essere minoritario, riservando alle PMI socie la metà più uno dei voti esercitabili in Assemblea ai sensi dell'art.39 comma 7 DL 201/2011. La nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica deve essere riservata all'Assemblea.

Art.6 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere ammessi, in qualità di soci, e salvo il mero gradimento del Consiglio di amministrazione, a condizione che la relativa amministrazione sia ispirata a criteri di sana e prudente gestione:

1) le PMI, con sede legale e/o operativa nella Unione Europea, nei limiti stabiliti dall'ordinamento, e così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ivi inclusi i liberi professionisti, associazioni tra professionisti e società tra professionisti che soddisfano i requisiti dimensionali indicati dalla disciplina comunitaria e che intendono beneficiare dell'attività svolta dalla società, ai sensi del precedente art. 4, comma 5, punto 1 e 2.

2) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie e gli altri soggetti autorizzati ad acquisire tale qualità in forza della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione determina, con apposite norme generali regolamentari, gli indici e le modalità di valutazione della amministrazione sintomatici di sana e prudente gestione.

Non possono, in ogni caso, essere ammessi, quali soci, i soggetti che siano sottoposti a procedure concorsuali né quelli in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

ART.7 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - PROCEDURA

I soggetti che aspirano all'ammissione nella società debbono rivolgere domanda per iscritto indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione di "Interfidi, s.c. a r.l."

Con la domanda di ammissione gli interessati devono documentare di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per partecipare alla compagine societaria e devono altresì consentire ad incaricati della società di procedere a visite e/o ispezioni volte a verificare la veridicità delle informazioni fornite.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza del presente Statuto e delle disposizioni più significative già adottate dagli organi della società - sintetizzate in apposito documento da sottoscrivere - e di accettarli senza riserve o condizioni.

Il Consiglio di amministrazione decide inappellabilmente sulla ammissione dei soci entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, che in difetto di riscontro, decorso detto termine, si intende respinta.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società consortile mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti pena la decadenza degli effetti della garanzia eventualmente prestata dalla società consortile e la sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea e del diritto di voto.

Art.8 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

La quota di partecipazione di ciascun socio è costituita dal contributo iniziale al capitale sociale che non può essere inferiore ad un valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) per le PMI, di cui al punto 1 e 2, comma 2, dell'art. 6 né superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale, ai sensi della normativa vigente per qualsiasi socio.

Le quote di partecipazione potranno essere incrementate fino all'ammontare massimo stabilito, ai sensi della normativa vigente, nella misura del 20% (venti per cento) del capitale sociale.

L'integrale versamento della quota di partecipazione è condizione di perfezionamento del vincolo societario.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare contributi straordinari, determinandone la misura per ciascun socio, ove il capitale sociale divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi della società, ferma restando la rispettiva percentuale di partecipazione di ciascun socio.

Il singolo socio dovrà altresì rimborsare alla società le spese da questa sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni richieste dal singolo socio e di cui abbia individualmente beneficiato.

Il mancato pagamento dei contributi straordinari ovvero l'omesso rimborso delle spese di cui al comma precedente, fatte salve le più gravi sanzioni previste dal presente Statuto, comportano la sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea e del diritto di voto.

Art.9 – SPESE DI GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione determinerà la misura del corrispettivo che ogni beneficiario delle prestazioni di garanzia accordate dalla società dovrà corrispondere allo stesso all'atto del perfezionamento della pratica di finanziamento, sia a titolo di compenso per la prestazione di garanzia che a copertura delle spese di istruttoria e segreteria.

Il Consiglio di amministrazione di norma provvederà alle spese della gestione ordinaria della società con i contributi di cui al comma precedente e mediante le rendite finanziarie ricavate dalla gestione dei fondi.

Art.10 – APPORTO AI FONDI INDISPONIBILI

Ciascun beneficiario delle prestazioni di garanzia accordate dalla società versa alla medesima, all'atto del perfezionamento della pratica di finanziamento, una somma nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 9. La predetta somma, non ripetibile anche all'esito dell'estinzione del finanziamento, andrà ad incrementare il fondo indisponibile sul quale insiste la garanzia prestata al singolo socio, nell'ottica della partecipazione mutualistica al rischio di credito.

Art.11 – OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio è obbligato all'osservanza delle norme in materia previste dal Codice Civile ed in particolare dell'art.2301, del presente Statuto, delle norme regolamentari e delle disposizioni già adottate dagli Organi della società.

Art.12 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Il socio ha facoltà di recedere per una delle ragioni previste dall'art. 2473 cod.civ. o da altre disposizioni del presente statuto o di legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede della società anche a mezzo Posta Elettronica Certificata all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e diviene efficace trenta giorni dopo la sua ricezione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto o a quelle assunte per suo conto dalla società.

A scopo esemplificativo, ma non esaustivo, sono cause di esclusione:

- a) la messa in liquidazione del socio, con cessazione dell'attività;
- b) la sottoposizione a procedure concorsuali del socio;
- c) lo svolgimento di attività contrarie agli interessi sociali;
- d) l'inadempimento agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e la morosità nei pagamenti dallo stesso dovuti;
- e) la condanna degli esponenti aziendali del socio, ovvero anche di uno solo tra essi, ad una pena che comporti la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- f) l'inosservanza grave delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi della società;
- g) l'assunzione di un comprovato atteggiamento di ostilità verso la società, ovvero il comportamento del socio volto a ledere gli interessi della società assumendo comportamenti ostruzionistici all'attività della stessa, ovvero il comportamento del socio che arrechi ingiustificatamente danni alla vita sociale per mezzo di atteggiamenti denigratori o diffamatori.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata anche a mezzo Posta Elettronica Certificata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può impugnare il provvedimento di esclusione, promuovendo un procedimento di mediazione secondo le disposizioni del regolamento della "Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Taranto" della C.C.I.A.A. di Taranto, iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, così come previsto dall'art.39 del presente Statuto. L'avvio del procedimento di mediazione non ha effetto sospensivo.

Il recesso e l'esclusione non costituiscono causa di estinzione delle eventuali obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti della società, degli enti finanziatori, ecc.

Art.13 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Nell'eventualità di trasferimento o cessione dell'azienda del socio PMI, sia per atto tra vivi che mortis causa, l'acquirente o l'erede subentra nella quota di partecipazione, salvo il mero gradimento da parte del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite dal medesimo Consiglio con regolamento.

Art.14 – DIRITTI ECONOMICI DEL SOCIO RECEDUTO O ESCLUSO

Sia in caso di recesso, sia di esclusione, sia di morte (in caso di mancato gradimento del CdA) o di cessazione, il socio, o i suoi eredi e aventi causa, hanno diritto soltanto al rimborso della propria quota di partecipazione iniziale al valore nominale

Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio e comunque non prima dell'avvenuta estinzione di ogni esposizione debitoria del recedente che sia garantita dalla società.

A fronte della liquidazione della quota, nel caso di recesso, esclusione, morte, decadenza, scioglimento del socio, la sua quota nominale di partecipazione al capitale sociale si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci. Nessuna somma, a nessun titolo, compresi i versamenti al fondo rischi, è dovuta al socio uscente se non il puro valore nominale del conferimento.

Art.15 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 163.686,91 (centosessantatremilaseicentoottantasei/91) ed è suddiviso in quote di valore unitario nominale non inferiore a € 250,00.

Se per le perdite di oltre un terzo del capitale sociale questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art.13 comma 12 DL 269/2003 in € 100.000 (centomila/00), gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci e deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della società.

Il capitale sociale è costituito dalle quote di partecipazione di ciascun socio.

All'Organo amministrativo è attribuita la facoltà, ai sensi dell'art.2481 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari al sessanta per cento (60%) del capitale sociale nominale tempo per tempo fissato. L'Organo Amministrativo potrà:

- a) avvalersi della predetta facoltà fino al 31 Dicembre 2026;
- b) escludere, come specificato nel comma successivo, il diritto di opzione dei soci, relativamente alle quote di nuova emissione, salvo per il caso di cui all'art.2482-ter del Codice Civile;
- c) prevedere la scindibilità dei deliberati aumenti.

Nel caso di aumento del Capitale Sociale, deliberato dall'Assemblea dei soci, o dall'Organo amministrativo, ai sensi del comma precedente, finalizzato a consentire l'ingresso nella compagine sociale di soci che hanno fatto richiesta di garanzia alla società, è escluso il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del Codice Civile, per l'interesse della società, atteso che per ottenere le prestazioni della medesima società è necessario il presupposto della qualifica di socio.

Art.16 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote sono nominative e possono essere cedute per atto tra vivi o trasferite mortis causa, salvo il mero gradimento del Consiglio di amministrazione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.17 – RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni assunte in nome della società dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul capitale sociale.

Art.18 - PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio della società, in ragione della eventuale iscrizione della stessa, nell'albo degli intermediari finanziari vigilati, previsto dal T.U.B., comprensivo dei fondi monetari indisponibili utilizzati in funzione di garanzia, non può essere inferiore all'ammontare minimo stabilito dalla legge o da eventuali disposizioni regolamentari o amministrative applicabili alla società e allo stesso si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio, dettate dalla Banca d'Italia.

Art.19 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere un rendiconto con regolare bilancio che dovrà essere approvato e pubblicato nelle forme e nei termini di legge.

Gli amministratori ed i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento al bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, conformemente a quanto previsto dall'art. 2364 2° comma C.C.; in questo caso gli amministratori segnalano, nella relazione al bilancio, le ragioni del maggior termine.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del risultato di esercizio.

Art.20. – RISULTATO D'ESERCIZIO

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno devoluti in quota non inferiore al 20% (venti per cento) del loro ammontare ad apposito fondo di riserva legale e fino al limite massimo previsto dall'art. 2403 CC.

L'Assemblea potrà destinare la parte di utili, eventualmente non devoluti al fondo di riserva obbligatoria, alla formazione di fondi speciali vincolati ad aumento del capitale sociale o di iniziative rientranti nell'oggetto sociale oppure ai fini di mutualità.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. Tutte le riserve ed i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, nemmeno in caso di scioglimento della società.

Art.21 – ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di Controllo
- il Direttore

Art.22 – ASSEMBLEA

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, quando sono validamente costituite, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite, che non comportino modifiche statutarie;
- 2) fissa il numero ed elegge gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- 3) elegge il Presidente e nomina il Vice Presidente che sostituisce eventualmente il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento di quest'ultimo;
- 4) fissa l'indennità spettante al Presidente, l'eventuale trattamento di fine mandato e la misura degli eventuali gettoni di presenza spettanti agli amministratori per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- 5) fissa gli emolumenti spettanti al Collegio sindacale, anche in misura forfettaria;
- 6) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze, così come previsto dall'art.2364 secondo comma c.c.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni del presente Statuto;
- 2) sulla fusione, sulla scissione, sullo scioglimento e sulla liquidazione della società;
- 3) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sulle modalità della liquidazione;
- 4) sulla introduzione, modificazione o soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art.2468 c.c.
- 5) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art.23 – FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

L'avviso deve essere affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve essere inviato ai soci con raccomandata o con altro mezzo (telefax, posta elettronica certificata, etc.) idoneo ad assicurarne la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

La convocazione potrà avvenire anche mediante pubblicazione su almeno 1 testata giornalistica a tiratura locale almeno dieci giorni prima a quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il Presidente potrà convocare l'Assemblea con telegramma o altro mezzo (telefax, posta elettronica certificata, etc.), almeno tre giorni prima della riunione, indicando il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e l'organo di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza purché sia consentito che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Art.24 – CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DELLA MINORANZA

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci i cui voti rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art.25 – COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVO – PRIMA CONVOCAZIONE

Ciascun socio partecipa all'Assemblea in persona o in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ovvero, in caso di impedimento, da un soggetto, anche non socio, da lui delegato e munito di delega scritta da conservare agli atti della società.

Ogni socio può essere portatore massimo di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci, in proprio o per delega, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale intervenuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dello stesso.

Art.26 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVO – SECONDA CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Essa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale intervenuto.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dello stesso.

In caso di deliberazioni aventi ad oggetto l'introduzione, modificazione o soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art.2468 c.c., l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, si reputa validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dello stesso.

Art.27 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il libro dei verbali dovrà essere tenuto a disposizione dei soci presso la sede affinché possano prenderne visione ed estrarne, su richiesta, copia. Nel libro dei verbali vanno annotati gli estremi di identificazione dei verbali redatti per atto pubblico.

Art.28 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un massimo di 9 consiglieri, di cui 8 nominati dall'Assemblea dei soci in regola con il versamento dei contributi, e 1 dal Presidente di CONFARTIGIANATO Imprese di Taranto.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea che lo nomina, fermo restando il limite massimo di cinque esercizi; i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2386 C.C.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese, da documentare, sostenute in ragione del loro ufficio.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e correttezza stabiliti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza per rivestire la carica di amministratori di Confidi di cui agli artt.25 comma 2 lettera a), e 26 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 1° Settembre 1993 n.385 e dal Decreto 23 novembre 2020, n. 169 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Spetta all'organo amministrativo la verifica della sussistenza di tali requisiti. L'Organo amministrativo assume la responsabilità per l'accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

Art.29 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri, mediante avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o altro mezzo, anche ventiquattro ore prima della riunione. Con le stesse modalità potranno essere aggiunti ulteriori punti all'ordine del giorno.

Il Consigliere decade nel caso in cui egli risulti assente senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione.

I Consiglieri decaduti restano in carica sino all'adozione delle decisioni consequenziali da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Assemblea.

Per la validità dell'adunanza occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente e ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni saranno prese con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.30 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelle che per disposizione di legge o dello Statuto sono riservate all'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- b. adottare i regolamenti che disciplinano l'attività della società;
- c. fissare gli obiettivi da raggiungere;
- d. acquistare e vendere cose mobili ed immobili;

- e. assumere o licenziare personale, fissarne le retribuzioni e le mansioni;
- f. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g. deliberare l'adesione della società ad Organizzazioni federali;
- h. concorrere ad aste e licitazioni private e pubbliche e stipulare gli eventuali contratti;
- i. assumere obbligazioni coerenti con le finalità della società, contrarre mutui passivi, anche con garanzia ipotecaria, consentire cancellazioni di ipoteche, contrarre aperture di credito anche garantite da cessioni di credito, aprire conti correnti con Istituti di credito, effettuare operazioni di investimento in strumenti finanziari adeguati al profilo di rischio della società e comunque con un Value at Risk (VAR) non superiore a 5. Le operazioni di cui alla presente lettera potranno essere delegate dal Consiglio di amministrazione al Presidente;
- j. conferire procure per determinati atti o affari;
- k. provvedere a delegare, se necessario, alcune o tutte le proprie attribuzioni ad uno o più tra i suoi componenti;
- l. nominare uno o più comitati tecnici consultivi al fine di curare l'istruttoria delle pratiche di affidamento di garanzia;
- m. fissare la misura dei contributi di cui agli artt.9-10-11 del presente Statuto;
- n. fissare la misura degli eventuali gettoni di presenza ai componenti dei Comitati tecnici consultivi per la partecipazione alle riunioni;
- o. istituire e/o sopprimere unità locali e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Taranto.:
- p. provvedere agli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese dell'elenco soci, aggiornato in concomitanza con l'ultimo bilancio approvato;
- q. promuovere la costituzione di società, aventi scopo ed oggetto sociale, funzionali a quelli perseguiti dal confidi.
- r. aumentare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'art.15.

Art.31 – VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, trascritti in appositi libri, devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art.32 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni previste dall'art.30, lett. I e K), ha la firma sociale e la rappresentanza civile e processuale della società.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e da privati pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria. Egli ha la facoltà anche di nominare avvocati e procuratori alle liti nelle cause attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa in qualunque grado di giurisdizione.

Al Presidente è attribuito il potere di effettuare la ricognizione delle nuove richieste di sottoscrizione del Capitale sociale, al fine di determinarne l'ammontare dell'eventuale aumento, entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 33 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere costituito sotto forma di Sindaco Unico o Collegio sindacale, ed in tal caso, è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. Esso viene eletto dall'Assemblea, che sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

L'organo di controllo dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

Non possono essere nominati sindaci coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 del codice civile, gli impiegati della società, né persone aventi relazioni di parentela e/o affinità fino al quarto grado con gli amministratori e dipendenti della società.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo viene attribuito anche il controllo contabile, salvo che per legge o per diversa volontà dell'assemblea ordinaria esso sia demandato ad un revisore contabile od a una società di revisione di cui all'art. 2409 bis C.C.

Delle riunioni viene redatto processo verbale da trascrivere su apposito libro con la firma di tutti i presenti.

L'Organo di Controllo in forma di Collegio delibera a maggioranza; i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale le motivazioni del loro dissenso.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni consecutive decade dall'ufficio.

Art.34 – INTERVENTO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALLE ASSEMBLEE

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio.

Art.35 – DIRETTORE

Il Consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore, ove lo ritenga opportuno per il miglior andamento della società e sempre che a giudizio dello stesso Consiglio le condizioni economiche della società lo consentano.

Retribuzioni ed attribuzioni del Direttore sono fissate dallo stesso Consiglio di amministrazione.

Al Direttore spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della società volte alla realizzazione degli obiettivi statuari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine potrà prendere parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della società.

Art.36 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dall'art. 2611 cod. civ. e per altre cause previste dal codice civile e dalle leggi speciali di riferimento.

L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Art.37 – LIQUIDATORI

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento deve provvedere alla nomina dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i rappresentanti legali dei soci ed alla determinazione dei loro poteri.

I liquidatori dovranno osservare le disposizioni di legge e quelle del presente Statuto.

Art.38 – DESTINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELLA LIQUIDAZIONE

Nel caso di liquidazione della società, il patrimonio netto di liquidazione, una volta rimborsate al valore nominale le quote di partecipazione iniziale effettivamente versate, sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a favore di organismi aventi scopi mutualistici o finalità sociali, analoghi o strumentali a quelli della società, secondo i dettami dell'art.13 del TUB comma 43 sull'obbligo di devoluzione.

Art.39 – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI LITI E CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra i soci e la società dovrà essere oggetto preventivamente di un procedimento di mediazione davanti ad un Organismo di Mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia in Taranto.

Art.40 – RINVIO

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e delle leggi in materia alle quali si fa riferimento, nonché i Regolamenti di funzionamento adottati dal Consiglio di Amministrazione.